



Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea

Objectif Coopération Territoriale

Européenne

2007 – 2013

Programma ALCOTRA

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEL PIANO DI MARKETING TURISTICO - *STUDIO DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE, DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TURISTICA, PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA* - DELLA PROVINCIA DI CUNEO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE INIZIATIVE TRANSFRONTALIERE CONNESSE AL PROGETTO D6 "PROMOZIONE DEL TERRITORIO", NELL'AMBITO DEL PIT "NUOVO TERRITORIO DA SCOPRIRE" (PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA 2007 -2013)

Cuneo li, _____

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE LAVORO E CULTURA
-Dott. Pier Luigi DE STEFANIS-**

Sommario

Disposizioni normative di riferimento:	3
Documentazione di riferimento:.....	3
ART. 1.....	4
OGGETTO, PROCEDURA DI GARA E IMPORTO DELL'APPALTO	4
ART. 2.....	6
SPECIFICHE DEI SERVIZIO – CONTENUTI DEI SERVIZIO.....	6
ART. 3.....	8
CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ.....	8
ART. 4.....	9
TEMPI DI REALIZZAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'.....	9
ART. 5.....	10
COORDINAMENTO E CONTROLLO PROVINCIALE	10
ART. 6.....	10
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA.....	10
ART. 7.....	12
IMPORTO A BASE DI GARA	12
ART. 8.....	12
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE	12
ART. 9.....	15
STIPULA DEL CONTRATTO, CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA	15
ART. 10.....	16
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	16
ART. 11.....	17
MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	17
ART. 12.....	19
SUBAPPALTO	19
ART. 13.....	19
MODALITÀ DI PAGAMENTO	19
ART. 14.....	21
PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE, MATERIALI, STRUMENTI, PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	21
ART. 15.....	21
RISERVATEZZA	21
ART. 16.....	22
TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	22
ART. 17.....	20
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE.....	20
ART. 18.....	24
PENALI.....	24
ART. 19.....	25
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI	25
ART. 20.....	25

ESECUZIONE DEL CONTRATTO, CERTIFICATO DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI, MODIFICHE SUCCESSIVE	25
ART. 21	266
SPESE CONTRATTUALI, FORO COMPETENTE E RICHIAMI	266

Disposizioni normative di riferimento:

- Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 152/2008;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11/07/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

Documentazione di riferimento:

- Programma Operativo ALCOTRA 2007 - 2013, approvato con Decisione C(2007) 5716 del 29/11/2007 e relativa Guida di Attuazione, approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 10.12.2008 s.m.i.;
- D.G.P. n.182 del 12.05.2009 di approvazione della candidatura definitiva del PIT “Nuovo territorio da scoprire” ai fini del finanziamento sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Alcotra 2007 – 2013;
- D.G.P. n.183 del 12.05.2009 di approvazione della candidatura del progetto D6 “Promozione del territorio” di cui si è assunta il ruolo di capofila ;
- Decisione del Comitato di Sorveglianza del Programma Alcotra del 26.11.2009 di approvazione e conseguente ammissione a finanziamento del Piano Integrato Transfrontaliero “Nuovo Territorio da scoprire” e relativo atto di notifica dell’Autorità di Gestione prot. n. 6651/DB1415 del 1.02.2010;
- Atto di notifica dell’Autorità di Gestione del Programma Alcotra di approvazione del progetto D6 prot.n. 6807/DB1415 del 2.02.2010;

ART. 1

OGGETTO, PROCEDURA DI GARA E IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto della gara riguarda la realizzazione dei servizi di assistenza tecnica e supporto alla programmazione turistica provinciale in chiave di marketing territoriale con particolare riferimento alle iniziative transfrontaliere connesse al Progetto D6 "Promozione del territorio", nell'ambito del P.I.T. "Nuovo Territorio da scoprire" (Programma di Cooperazione Transfrontaliera Alcotra 2007 – 2013) – Allegato II B del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire supporto alla progettazione del Piano di Marketing Turistico della Provincia di Cuneo, inteso quale strumento di analisi delle risorse dell'area e di indirizzo per la programmazione turistica al fine di determinare strategie e interventi per la valorizzazione e promozione del territorio e per lo sviluppo dei flussi turistici nazionali e internazionali, sia con riferimento all'ambito provinciale che al più ampio bacino interessato dalle iniziative transfrontaliere legate al PIT "Nuovo Territorio da scoprire" (provincia di Cuneo – dipartimento Alpes de Haute Provence). Il Piano di Marketing Turistico della Provincia di Cuneo si articola in tre documenti:

- ✓ *Studio di Marketing Turistico Territoriale*
- ✓ *Documento di Programmazione Turistica*
- ✓ *Piano di Promozione Turistica.*

In particolare il soggetto aggiudicatario fornirà il servizio di assistenza tecnica e supporto alla progettazione del Piano di cui sopra provvedendo ad attivare i contatti con gli operatori del settore, effettuando le ricerche economico-sociali propedeutiche occorrenti, fornendo assistenza tecnica ai tavoli di lavoro convocati, curando l'elaborazione dei dati e dei risultati emersi dagli incontri e dai tavoli operativi e la loro trasposizione in documenti e ricerche funzionali alla realizzazione dei diversi studi sopra citati nonché predisponendo la sintesi degli outputs prodotti configurante un'ipotesi di lavoro del Piano di Marketing Turistico della Provincia di Cuneo sopra descritto, la cui rielaborazione e redazione finale (testuale e materiale) verrà effettuata internamente dagli Uffici provinciali Programmazione e Turismo.

Si rinvia per la descrizione del P.I.T. "Nuovo Territorio da scoprire" e del Piano di Coordinamento-Comunicazione alle schede illustrative pubblicate sul sito istituzionale della Provincia di Cuneo <http://www2.provincia.cuneo.it/programmazione-sviluppo/progetti-comunitari/programma-cooperazione-transfrontaliera-italia-francia-a>. Per l'illustrazione più dettagliata del contenuto dei servizi oggetto di affidamento (come sinteticamente individuati infra all'art. 2) e delle singole prestazioni dedotte in contratto, si fa rinvio alle predette fiche. Sempre sul sito istituzionale della Provincia di Cuneo, al medesimo indirizzo sopra riportato, sono reperibili i contatti con i partner del P.I.T. (in particolare, del Progetto D6 "Promozione del territorio"), per acquisire le eventuali necessarie informazioni utili alla redazione del progetto da candidare sul presente capitolato, ai sensi della Sezione 1, punti 1 e 2, dell'Allegato 1 "Offerta Tecnica".

1.bis. La finalità che la stazione appaltante intende perseguire, attraverso il Progetto "Promozione del Territorio" e quindi attraverso l'affidamento dei predetti servizi, è il superamento della scarsa consapevolezza delle potenzialità turistiche transfrontaliere nonché dell'identità comune di valori da parte dei cittadini e degli stakeholders (in particolare, dei fattori ambientali naturali presenti sui due versanti della frontiera) per migliorare le condizioni di vita dei residenti e dei turisti, della scarsa valorizzazione della cultura e delle peculiarità

delle tradizioni alla base del sistema di valori e di identità della popolazione residente, della scarsa/disomogenea promozione delle potenzialità turistiche dalle due parti della frontiera, della scarsa integrazione tra azioni di comunicazione e marketing, della scarsa propensione all'innovazione della promozione e comunicazione turistica ed, infine, superamento delle ricadute economiche scarse e disomogenee del settore turistico locale verso gli altri settori del sistema locale transnazionale. Lo scopo finale è, quindi, quello di configurare un nuovo territorio rispetto alla semplice somma di due aree geografiche, valorizzandone il carattere transfrontaliero, che ne costituisce l'essenza. Le singole attività di promozione e di marketing devono, infatti, riguardare congiuntamente i due territori, in quanto promuovono la creazione di un unico territorio in termini di bacino turistico e culturale. Conseguentemente, le attività di assistenza tecnica e di supporto alla programmazione turistica transfrontaliera dovranno essere progettate ed attuate in maniera congiunta tra i due versanti. Anche le attività a supporto della realizzazione degli strumenti di promozione dovranno essere progettate ed attuate in maniera congiunta, a livello transnazionale.

1.ter. La stazione appaltante, nell'ottica transfrontaliera, intende perseguire, attraverso il Progetto "Promozione del Territorio" e quindi attraverso l'affidamento dei servizi in questione (e, conseguentemente, con gli outputs richiesti), i seguenti obiettivi: a) aumentare il grado di consapevolezza delle caratteristiche peculiari e di pregio paesaggistico-ambientale del "Nuovo Territorio" nonché del tessuto economico-produttivo esistente e delle potenzialità turistiche presenti attraverso la loro definizione e messa in evidenza da parte dei cittadini/stakeholders; b) accrescere il livello di strutturazione-consolidazione-diffusione dell'identità "di marca" (il brand del "Nuovo Territorio"), dei suoi valori costitutivi attraverso un processo di legittimazione condiviso da tutti gli attori locali (residenti, operatori, pubbliche amministrazioni, mondo dell'imprenditoria); c) aumentare il grado di valorizzazione della cultura e delle peculiarità delle tradizioni alla base del sistema di valori e di identità della popolazione residente; d) attivare una promozione omogenea del nuovo bacino turistico a livello europeo ed internazionale, in una visione complementare con i singoli progetti e il Piano di Coordinamento e Comunicazione del P.I.T.; e) accrescere il livello di supporto e di agevolazione per la trasformazione del settore turistico in attività in grado di sviluppare in modo continuo know-how e nuove opportunità imprenditoriali-occupazionali; f) rafforzare la qualificazione dei fattori ambientali naturali, impegnando il settore turistico a sostegno del processo di miglioramento delle condizioni di vita dei residenti e turisti; g) aumentare le ricadute economiche verso gli altri settori del sistema locale transfrontaliero, estendendo la partecipazione allo sviluppo turistico delle aree non ancora valorizzate.

1.quer. La stazione appaltante, sempre nell'ottica transfrontaliera, intende, alla conclusione del Progetto "Promozione del Territorio" e quindi alla conclusione del presente appalto (come conseguenza degli outputs richiesti), creare le condizioni ed avere i giusti strumenti di analisi nonché operativi per: a) incrementare il numero di attività economiche legate al settore turistico, aumentando le relazioni e scambi nel settore turistico-imprenditoriale tra i due versanti della frontiera; b) l'utilizzo generalizzato dell'identità di marca da parte degli attori locali (residenti, operatori, pubbliche amministrazioni, mondo dell'imprenditoria), creando una conoscenza condivisa del territorio e una coesione tra popolazione e stakeholders coinvolti sui due versanti della frontiera; c) aumentare la consapevolezza, il senso di condivisione e l'utilizzo da parte della popolazione residente, della cultura e delle tradizioni alla base del sistema di valori e di identità transfrontalieri; d) aumentare la diffusione e conoscenza, a livello europeo e internazionale, del bacino turistico del "Nuovo Territorio", aumentando quindi il numero dei turisti presenti sul territorio interessato; e) aumentare,

attraverso le attività di promozione effettuate all'interno del P.I.T., le opportunità imprenditoriali (anche aumentandone le possibilità di successo per mezzo dello scambio di buone prassi) ed occupazionali nel settore turistico, migliorando le condizioni di vita per i residenti e per i turisti, nonché incrementando gli scambi economici con il conseguente sviluppo dell'indotto verso gli altri settori del sistema locale transnazionale (anche da parte di nuove aree turistiche).

2. Il corrispettivo massimo, da intendersi ad ogni effetto quale importo base di gara, è così stabilito: € 49.644,63 (diconsi euro quarantanovemilaseicentoquarantaquattro/63) IVA esclusa. La Provincia di Cuneo si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza bando nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto originario per servizi analoghi (servizi conformi al progetto di base di cui al presente capitolato ed all'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario dei servizi) ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso, l'importo dell'appalto potrà ammontare nel suo complesso fino ad un massimo di €. 74.466,94 = Iva esclusa.

3. L'appalto verrà regolato dal presente capitolato e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate.

4. Per quanto qui non contenuto si farà riferimento

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia di diritto privato;
- alle norme in materia di contabilità di Stato;
- alle norme comunitarie citate in premessa.

ART. 2

SPECIFICHE DEL SERVIZIO – CONTENUTI DEL SERVIZIO

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà realizzare i servizi di supporto di cui all'art. 1 comma 1: progettazione del Piano di Marketing Turistico della Provincia di Cuneo con particolare riferimento alle iniziative transfrontaliere legate al Progetto D6 "Promozione del Territorio" nell'ambito del PIT "Nuovo territorio da scoprire" (provincia di Cuneo – dipartimento Alpes de Haute Provence).

Il Piano di Marketing Turistico della Provincia di Cuneo, inteso quale strumento di analisi delle risorse turistiche al fine di definire le strategie e gli interventi necessari allo sviluppo turistico complessivo del territorio nel medio e lungo periodo, si articola in tre documenti:

- ✓ *Studio di Marketing Turistico Territoriale*
- ✓ *Documento di Programmazione Turistica*
- ✓ *Piano di Promozione Turistica*

2. Il servizio si compone delle seguenti attività:

i) SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE attraverso

1. supporto nella mappatura e diagnosi della realtà turistica (lettura del contesto):
analisi dell'offerta turistica sia per prodotti o tematismi sia per aree o bacini

turistici sub provinciali e con riferimento anche all'area transfrontaliera del dipartimento Alpes de Haute Provence;

2. supporto nella definizione del potenziale di sviluppo turistico: analisi della domanda turistica nazionale ed estera e dei consumi turistici (provenienza, destinazioni, scelte turistiche, tendenze, ecc) con riferimento all'ambito provinciale e all'area transfrontaliera del dipartimento Alpes de Haute Provence;
 3. analisi SWOT con riferimento al territorio provinciale e alle iniziative transfrontaliere
- ii) COSTRUZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TURISTICA TERRITORIALE E TRANSFRONTALIERA attraverso
1. supporto nella predisposizione di un documento di programmazione turistica territoriale provinciale e transfrontaliera che, alla luce dello studio di marketing territoriale sopra descritto e anche mediante l'attivazione di un tavolo di confronto composto dai rappresentanti dei diversi enti del territorio aventi ruolo e funzioni nel campo del turismo, definisca le linee di indirizzo strategico nonché le scelte fondamentali di politica turistica dell'ente in un'ottica di medio – lungo periodo insieme agli strumenti e metodi condivisi e i tempi di realizzazione dei principali interventi programmati in ambito provinciale e transfrontaliero
- iii) COSTRUZIONE DEL PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA E REALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROMOZIONE attraverso
1. supporto nella definizione di un Piano di Promozione turistica del territorio provinciale e transfrontaliero che, alla luce dell'analisi di marketing territoriale di cui allo studio sopra descritto e con riferimento alle scelte di indirizzo programmatiche individuate dagli enti interessati sulla base del documento di programmazione turistica territoriale e transfrontaliera, definisca e indirizzi le politiche della promozione turistica provinciale e transfrontaliera nel medio periodo individuando i target di riferimento per ogni segmento dell'offerta turistica, il modello di messaggio più efficace per le diverse proposte turistiche, i media e le azioni di comunicazione e pubblicità più adatte a raggiungere i diversi tipi di pubblico interessato.

3. La prestazione oggetto della gara è unica.

4. Per la realizzazione del servizio oggetto del presente capitolato non sono contemplati costi relativi alla sicurezza (art. 87 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Le prestazioni oggetto del presente capitolato afferiscono a servizi di natura intellettuale, ancorché effettuati presso il committente o presso le sedi distaccate della Provincia: rientrando le stesse nei servizi di tipo intellettuale, l'eventuale utilizzo dei mezzi elettronici e delle postazioni provinciali assume valore subvalente tale da non inficiare la natura intellettuale del servizio. Conseguentemente, effettuata l'analisi delle situazioni afferenti alle diverse prestazioni erogabili in favore dell'Ente e delle diverse circostanze del caso concreto, si precisa l'assenza di rischi interferenziali, con conseguente non necessità di misure di sicurezza puntuali che rendano compatibili le varie attività e conseguente esclusione di ogni necessaria stima dei costi della sicurezza.

In ultimo, si precisa che, per l'esecuzione dei servizi in questione, valgono le regole del documento unico di valutazione rischi del committente, per il periodo di presenza negli stabili dello stesso. Pertanto, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi a rispettare (e far rispettare) le regole di sicurezza del committente medesimo nonché tutte le norme sulla sicurezza ricadenti nella responsabilità di appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (D.Lgs. 106/2009).

5. Ai sensi dell'art. 22 comma 1 della L. 69/2009, si precisa che i servizi di cui al presente capitolato non integrano l'esternalizzazione di servizi precedentemente prodotti al proprio interno pur trattandosi (in parte) di attività erogabili anche dal Settore Lavoro e Cultura (Ufficio Programmazione) della Provincia, in quanto afferenti ad attività (ulteriori e/o complementari e/o di supporto riconducibili al P.O. ALCOTRA) svolte nella veste di coordinatore unico di Piano/capofila di progetto di P.I.T., non fronteggiabili con la normale dotazione organica assegnata e comunque non rendicontabili (sul progetto comunitario) con personale interno.

ART. 3

CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. La natura delle prestazioni richieste implica che il soggetto affidatario debba operare in stretto contatto con l'Amministrazione appaltante. È previsto il confronto costante con la struttura provinciale per la definizione del piano di lavoro più idoneo al raggiungimento degli obiettivi previsti, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali manifestate.

2. Il soggetto affidatario dovrà assicurare uno stretto collegamento con i soggetti incaricati della realizzazione delle altre attività previste dal Piano Integrato Transfrontaliero "Nuovo territorio da scoprire" e, in particolare, con la Provincia di Cuneo – Settore Lavoro e Cultura (Ufficio Programmazione) e Settore Politiche sociali e famiglia (Ufficio Turismo) - con il partner principale francese e con il soggetto aggiudicatario delle azioni di coordinamento-monitoraggio del Piano di Coordinamento-Comunicazione, nonché con il soggetto aggiudicatario delle azioni di coordinamento del Progetto D6 "Promozione del Territorio" (oggetto di altra e autonoma procedura di gara). Se si renderà necessario, il prestatore del servizio dovrà essere disponibile ad incontri, momenti di raccordo con l'Amministrazione Provinciale, i partner italiani e francesi del P.I.T. e con i soggetti aggiudicatari delle azioni di coordinamento e/o controllo del Piano di Coordinamento-Comunicazione e del Progetto D6 . "Promozione del Territorio", nell'ottica complessiva di favorire la più ampia e trasparente attuazione del servizio. Il prestatore dovrà altresì rendersi disponibile a eventuali trasferte in territorio francese.

3. Le verifiche, ai sensi del comma 1 secondo periodo del presente articolo, potranno anche determinare modifiche, integrazioni e/o correzioni alle modalità di attuazione del servizio in base alle esigenze riscontrate nello svolgimento delle azioni o in base alle intervenute modificazioni alle fiche illustrative del P.I.T. (Piano di Coordinamento e Comunicazione e singoli progetti). Per le attività di rendicontazione, il prestatore del servizio dovrà rispettare quanto richiesto dalla Provincia e, comunque, quanto prescritto dalle regole e dai manuali della disciplina Alcotra.

4. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad aggiornare il committente sull'andamento del servizio, e a fornire ogni indicazione utile al controllo costante dei tempi e degli indicatori di qualità previsti. In particolare, poi, è tenuto:

- a) a dare regolare comunicazione di avvio delle attività alla Provincia di Cuneo - Settore Lavoro e Cultura, indicando il nome dell'operatore/i coinvolto/i nonché a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione dello/i stesso/i, fermo restando che dovrà essere comunque garantita la professionalità in base alla quale è stata stabilita l'aggiudicazione. Alla conclusione delle singole azioni previste (così come al momento di presentazione di ogni singola fattura, secondo quanto indicato infra all'art. 4 comma 4 e 5) si richiede una comunicazione attestante il regolare adempimento agli impegni previsti con una breve sintesi dei risultati ottenuti;
- b) ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di costi ammissibili nell'ambito dei Fondi Strutturali e delle eventuali disposizioni regionali specifiche, che verranno successivamente emanate.

5. In considerazione della natura transfrontaliera del PIT, l'affidatario dovrà essere dotato di una buona conoscenza della lingua francese: tutti gli output dovranno essere redatti in duplice lingua (italiano e francese).

ART. 4

TEMPI DI REALIZZAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Il servizio avrà una durata, presumibilmente, di 4 (quattro) mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio. Le attività devono essere realizzate, indicativamente, fino all'esaurimento delle risorse e, comunque, non oltre il 30/09/2012. E' fatta salva la facoltà di differimento del termine, su richiesta della Provincia.
2. L'attività può iniziare anche prima della firma del contratto tra l'Amministrazione e l'affidatario, in deroga quindi all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 (durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto) in quanto sussiste il rischio di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 53/2010, ovvero il rischio di perdita (pro quota) di finanziamento o pagamento di penale per mancanza o ritardo nella spesa Alcotra. Conseguentemente, il soggetto aggiudicatario dovrà rendersi disponibile ad avviare le attività entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
3. Tutte le attività che fanno riferimento ai servizi oggetto dell'appalto devono essere realizzate entro i termini contrattualmente concordati. Nel caso in cui le attività predette venissero completate prima del tempo massimo indicato, la Provincia prenderà atto che le attività si sono concluse anticipatamente in sede di approvazione della nota contabile di saldo.
4. Le attività realizzate devono essere consuntivate ogni due mesi dall'affidatario in uno Stato di Avanzamento delle attività (cfr. articoli 3 e 13), in cui deve essere data evidenza delle attività realizzate, delle ore impiegate, e delle risorse umane utilizzate, secondo le modalità indicate dalla Provincia.
5. In particolare, oltre alla relazione finale, l'affidatario dovrà presentare al termine del primo bimestre di incarico, alla Provincia di Cuneo, nella persona del Responsabile del procedimento, una relazione sull'attività svolta, alla cui approvazione sarà subordinato il pagamento della fornitura di servizi.
6. L'affidatario si impegna ad adeguarsi, nell'erogazione delle prestazioni riferite alle attività di cui al presente capitolato, alle modifiche imposte ai sensi dell'art. 3 comma 3.

7. Le attività e, comunque, l'organizzazione dei servizi di cui all'art. 2 potranno essere svolti anche a remoto, senza richiedersi la presenza presso il Settore Lavoro e Cultura (Ufficio Programmazione), fatto salvo quanto indicato all'art. 3 comma 2 (anche per il confronto sul contenuto/validazione ex ante degli output da produrre) e per ciò che concerne le attività di cui all'art. 2 comma 1 lett. i), ii) e iii) comportanti l'attivazione ed il presidio di tavoli di lavoro locali. In ogni caso, alla conclusione dell'affidamento ed all'esito degli incontri attivati, dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante i progetti-elaborati di massima (nei loro contenuti essenziali, almeno come set di indicatori) relativi ai documenti componenti il Piano di Marketing Turistico della Provincia di Cuneo, così come descritti all'art. 1.

8. In caso di mancato trasferimento alla Provincia delle risorse assegnate con atto di notifica dell'Autorità di Gestione del Programma Alcotra, la Provincia si riserva di sospendere oppure di interrompere l'attività e di risolvere anticipatamente il contratto con il soggetto aggiudicatario, previo congruo preavviso e fatto salvo il riconoscimento delle attività già svolte, con esclusione del risarcimento danni.

ART. 5

COORDINAMENTO E CONTROLLO PROVINCIALE

1. La Provincia mantiene il ruolo di coordinamento generale delle attività oggetto dell'appalto.

2. La Provincia si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. All'uopo, la Provincia si riserva di effettuare visite ispettive (per controlli amministrativi, contabili e fisici sulle operazioni compiute dai soggetti attuatori), con proprio personale o avvalendosi di terzi autorizzati (personale regionale o individuato con procedura ad evidenza pubblica, propria o regionale).

3. La Provincia farà pervenire all'aggiudicatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto alla Provincia.

4. Su richiesta della Provincia l'aggiudicatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali (art. 18) o alla risoluzione del contratto per inadempimento (art. 17).

ART. 6

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

1. Il criterio di aggiudicazione, mediante invito a presentare offerta, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, principio generale sotteso all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

2. L'offerta tecnica dovrà essere redatta, utilizzando quale traccia il formulario di presentazione della proposta "Offerta Tecnica" (allegato 1) oppure utilizzando direttamente lo stesso, e contenere gli allegati richiesti.
3. L'offerta tecnica sarà sottoposta alla valutazione di apposita commissione sulla base degli elementi elencati nella tabella di cui infra all'art. 11.
4. All'offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo di 80 su 100.
5. L'offerta economica da redigersi compilando preferibilmente l'allegato 2 ("Offerta economica") e comunque completa di tutte le parti in esso contenute, consistente nell'indicazione del prezzo in lettere e in cifre - al netto dell'IVA- offerto per l'esecuzione del servizio come dettagliato nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata.
6. Ai sensi del principio generale sotteso all'articolo 87 del D.lgs 163/06 e s.m.i., qualora l'offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante chiederà all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara e precisamente:
 - a. progettazione
 - b. personale
 - c. gestione e organizzazione
 - d. amministrativi
 - e. costi sicurezza
 - f. altri e vari.
7. Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo base di gara, così come quelle indeterminate, plurime, condizionate, incomplete.
8. In caso di parità di punteggio, l'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che ha ottenuto il punteggio più elevato nell'offerta tecnica. Si potrà procedere ad aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta valida qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. Tuttavia la Provincia si riserva la facoltà in ogni caso di non addivenire ad aggiudicazione.
9. L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'adozione di apposita determinazione dirigenziale. Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto, ovvero nel caso in cui le attività non vengano iniziate entro il termine previsto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria. I concorrenti sono vincolati dal momento della scadenza di presentazione dell'offerta, mentre la Provincia di Cuneo sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara abbiano conseguito piena efficacia giuridica. Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, qualora l'appalto non sia stato aggiudicato entro tale termine per fatto addebitabile alla Provincia.

ART. 7

IMPORTO A BASE DI GARA

1. L'importo complessivo previsto a base di gara è di € 49.644,63 (diconsi euro quarantanovemilaseicentoquarantaquattro/63), al netto dell'Iva. La fonte di finanziamento è il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Francia Alcotra 2007 – 2013.
2. Saranno riconosciuti solo i costi relativi alle gg/persona di servizio erogate. Saranno riconosciute le giornate dedicate alla partecipazione a riunioni con il Committente. Non saranno in alcun modo riconosciute le spese relative ad eventuali trasferte e le spese di viaggio, le quali devono quindi ritenersi ricomprese nei costi delle gg/persona.
3. Non è ammessa la revisione del prezzo indicato in sede di offerta economica, che sarà pertanto fisso ed immutabile per l'intera durata dell'appalto.

ART. 8

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e all'art. 3 comma 19 dello stesso D.Lgs. (comprese associazioni e fondazioni regolarmente costituite con atto pubblico come previsto dall'art.14 del C.C.), singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., che
 - a) non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 (come modificato ed integrato, prima dal D.Lgs. n. 152/2008 e poi dal D.L. 70/2011 convertito dalla L. 106/2011), all'art. 9 c. 2 lett. c), del D.Lgs 231/2001 ed all'art. 19 della L. 15/7/2009 n. 94;
 - b) dichiarino e possano dimostrare, la propria capacità tecnica in materia di progettazione e supporto operativo
 - nella realizzazione di programmi integrati di sviluppo territoriale
 - nella realizzazione di studi e programmi di sviluppo turistico
 - nella realizzazione di progetti di cooperazione transfrontaliera e transnazionaleai sensi dell'art. 42 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 275 del D.P.R. n. 207/2010;
 - c) dichiarino e possano dimostrare di aver contabilizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2008/2009/2010), un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di affidamento per un importo complessivo non inferiore alla base di gara (*al fine dell'ammontare dell'importo richiesto verranno considerate solo le fatture emesse dal 01/01/2008 al 31/12/2010*); è consentito l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Per servizi analoghi si intendono la progettazione e supporto operativo nella realizzazione di programmi integrati di sviluppo territoriale, nella realizzazione di studi e programmi di sviluppo turistico, nella realizzazione di progetti di cooperazione transfrontaliera e transnazionale, con committenti pubblici o privati e finanziati a valere su risorse pubbliche e/o private. In caso di RTI, ai sensi dell'art. 275 c.2 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale

corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (art. 37 c. 13 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);

- d) garantiscano un gruppo minimo di lavoro in possesso dei requisiti minimi, quantitativi (n. minimo di operatori indicati) e qualitativi (titolo di studio ed esperienza lavorativa) infra descritti:

✓ Requisiti minimi quantitativi (n. 3 risorse):

il gruppo di lavoro deve essere composto da operatori in numero almeno corrispondente a quanto indicato nella griglia sottostante

Attività	N. Operatori	Funzione richiesta Operatori
1. Supporto nell'indagine preliminare di mercato e nella costruzione dello Studio di marketing turistico. Supporto nella costruzione di un Documento di programmazione turistica territoriale e transfrontaliera.	2	a) Esperto in marketing turistico
		b) Esperto in progetti di sviluppo locale
2. Supporto nella costruzione e realizzazione di un Piano di promozione turistica	1	Esperto in comunicazione/promozione turistica

Il gruppo di lavoro deve prevedere al suo interno **1 capo progetto** con funzioni (sommabili con quelle sopraevidenziate) di organizzazione e coordinamento del servizio che non possono essere in nessun caso subappaltate.

Requisiti minimi qualitativi

- a) per il Capo progetto (Coordinatore): titolo di laurea magistrale e cinque anni di esperienza nel coordinamento di gruppi di lavoro impegnati su progetti di sviluppo locale e/o di progetti complessi cofinanziati dal FESR, con specifico riferimento ai Programmi di Cooperazione Territoriale, compreso il Programma ALCOTRA;
- b) per gli addetti all'attività n. 1: per l'esperto in marketing turistico e per l'esperto in progetti di sviluppo locale, titolo di laurea magistrale e cinque anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di piani di marketing del turismo a scala almeno provinciale e/o nella progettazione e realizzazione di piani di coordinamento-programmazione-analisi del fabbisogno turistico e di sviluppo turistico locale a scala almeno provinciale;
- c) per l'addetto all'attività n. 2: titolo di laurea magistrale e cinque anni di esperienza nel campo della comunicazione/promozione turistica a livello almeno provinciale.

Il gruppo minimo di lavoro dovrà essere esplicitato compilando l'apposito quadro 7.2 del modello Allegato A), con l'indicazione del titolo di studio e di una breve sintesi dell'esperienza richiesta. I relativi curriculum vitae (predisposti in formato europeo, debitamente sottoscritti e corredati di fotocopia di carta d'identità o di altro documento equipollente) **dovranno essere inseriti nella busta dell'offerta tecnica.** La Provincia

si riserva di verificare la veridicità dei requisiti qualitativi dei componenti il gruppo minimo di lavoro, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, tramite richiesta in copia del titolo di studio, di eventuali attestazioni dei datori di lavoro, o di lettere di incarico. Qualora il proponente offra un gruppo di lavoro ampliato rispetto al minimo richiesto, avrà cura di esplicitarlo **unicamente in sede di offerta tecnica**, allegando, in tale sede, i necessari curriculum vitae (predisposti in formato europeo, debitamente sottoscritti e corredati di fotocopia di carta d'identità o di altro documento equipollente). I requisiti del gruppo minimo di lavoro utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi all'esperienza di cui al punto 2.1.a) del comma 3 dell'art. 11 dovranno essere adeguatamente documentati **unicamente in sede di offerta tecnica** e dovranno risultare immediatamente evincibili dall'allegato curriculum vitae (predisposto in formato europeo, debitamente sottoscritto e corredato di fotocopia di carta d'identità o di altro documento equipollente).

Non è ammessa la partecipazione come offerente singolo e in raggruppamento con altri soggetti o come partecipante a più raggruppamenti.

2. Il proponente dovrà garantire che la composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara rimanga invariata in caso di aggiudicazione dell'appalto. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso dell'Amministrazione durante tutto il periodo di svolgimento delle attività.

3. Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, per eventi indipendenti dalla sua volontà e competenza, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta. Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti. La sostituzione non potrà comportare, comunque, nel complesso la modificazione del gruppo di lavoro (rispetto all'originaria configurazione) superiore ai due terzi dei componenti.

4. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

5. La Provincia, in veste di committente, rappresentata dal Responsabile del procedimento, impartirà all'affidatario le direttive e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività richieste dal presente capitolato. La direzione ed il coordinamento, a livello di prestazione, delle singole attività dovrà essere svolta direttamente dal soggetto aggiudicatario con un referente avente funzione di capo-progetto.

6. Tutti gli esperti inseriti nei gruppi di lavoro dovranno garantire la propria disponibilità alla mobilità territoriale secondo le necessità delle attività affidate. I costi di trasferimento per lo svolgimento delle attività e ogni altro onere e incombenza fiscale ed assicurative sono a carico

del soggetto affidatario e sono considerati compresi nella formulazione dell'offerta economica.

7. Il prestatore del servizio ha l'obbligo di comunicare al Committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.

ART. 9

STIPULA DEL CONTRATTO, CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. La Provincia verificherà il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, compresi quelli relativi alla capacità tecnica ed economica. Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione. L'affidamento del servizio è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. ai sensi dell'art. 16/bis della L. 2/2009 comma 10, nonché a tutto quanto previsto dall'allegato XVII al D.Lgs. 81/2008. Per ciò che concerne la certificazione per l'adempimento degli obblighi di cui alla L. 68/1999, si fa rinvio all'art. 17 così come modificato dal D.L. n. 112/2008 ed all'art. 38, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come modificato dal D.L. 13/05/2011 n. 70, art. 4 convertito con modifiche dalla L. 106/2011.

2. Effettuati, con esito positivo, i controlli relativi ai requisiti generali e speciali si addiverrà all'aggiudicazione definitiva. In caso contrario si procederà agli stessi controlli sul soggetto secondo classificato in graduatoria.

3. L'appaltatore deve corredare l'offerta con una **cauzione provvisoria** pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità, a pena di esclusione, per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva. La cauzione potrà anche essere presentata mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Cuneo con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di raggruppamenti temporanei, la polizza fideiussoria, o la fideiussione bancaria, dovrà essere intestata a ciascuna impresa componente il raggruppamento. Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Per le modalità di svincolo della cauzione si rinvia alle Norme di partecipazione.

4. La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. L'importo di detta garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della

serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

5. La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una **cauzione definitiva** a garanzia dell'appalto del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestati l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo dei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

7. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 5 determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione in mancanza di controversia.

8. L'aggiudicazione e l'esecuzione del servizio sono soggette alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 10

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Per la descrizione delle modalità di presentazione della documentazione di gara (e, quindi, dell'offerta tecnica e di quella economica) si fa rinvio alle Norme di partecipazione dell'Invito a presentare offerta.

2. Non sono ammesse varianti di qualsiasi genere rispetto all'offerta richiesta. E' comunque consentito alle imprese proporre variazioni migliorative e servizi aggiuntivi, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

ART. 11

MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Per la descrizione delle modalità di gara si fa rinvio alle Norme di partecipazione dell'Invito a presentare offerta.

2. La Commissione giudicatrice (appositamente nominata e costituita nei termini di legge) procederà alla valutazione delle proposte presentate sulla base degli indicatori di gara.

3. I criteri e sub-criteri di gara, cui corrispondono i punteggi, sono i seguenti:

	Criteri	Sub-criteri	Punteggio
Offerta Tecnica	1) Qualità del progetto	1. Conoscenza del contesto territoriale provinciale e transfrontaliero attraverso una lettura di contesto – base per il futuro Studio di Marketing Turistico Territoriale - che sappia tracciare una mappatura diagnostica della realtà, del potenziale e della domanda turistica provinciale e transfrontaliera del territorio in considerazione, con particolare attenzione ai legami transfrontalieri già esistenti, nati da gemellaggi, relazioni tra territori, o progetti europei già realizzati) ed, in particolare, coerenza con gli indirizzi e le strategie delineate dal progetto D6 “Promozione del Territorio” del P.I.T., nell’ambito del P.O. ALCOTRA.	0 - 10
		2. Completezza e puntualità nella descrizione dei contenuti e delle modalità gestionali di produzione del servizio in rapporto a fasi, obiettivi, strumenti, metodologie, risultati attesi e output – documenti delle singole attività: i) supporto alla progettazione dello studio di marketing turistico territoriale ii) costruzione del documento di programmazione turistica territoriale e transfrontaliera iii) costruzione del piano di promozione turistica e realizzazione degli strumenti di promozione.	0 - 20
		3. Modalità di organizzazione e progettazione dei contenuti di massima del Documento di Programmazione Turistica Territoriale Provinciale e Transfrontaliera del “Nuovo Territorio”.	0 - 20
		4. Modalità di organizzazione e progettazione dei contenuti di massima del Piano di Promozione Turistica Provinciale e Transfrontaliera del “Nuovo Territorio”.	0 - 15
	2) Risorse umane e gruppo di lavoro	1. Esperienza del gruppo di lavoro e modalità di organizzazione e coordinamento dello stesso a) ulteriore esperienza specifica (rispetto al minimo richiesto) del gruppo di lavoro nella progettazione e realizzazione di studi/piani di marketing del turismo a scala almeno provinciale e/o nella progettazione e realizzazione di piani di coordinamento-programmazione-analisi del fabbisogno turistico e di sviluppo turistico locale a scala almeno provinciale o nel campo della comunicazione/promozione/ turistica a livello almeno provinciale - fino a 2 anni = 1 punto - da 2 fino a 3 anni = 2 punti - da 3 fino a 4 anni = 3 punti - da 4 fino a 5 anni = 4 punti - oltre i 5 anni = 5 punti (Max)	0 - 15

		<p>[Nota: - per l'assegnazione del punteggio, è sufficiente il possesso del miglior requisito anche da parte di un solo componente del gruppo di lavoro; - per il riscontro dell'esperienza devono essere allegati i curricula in formato europeo delle risorse umane proposte]</p> <p>b) modalità di organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro e di controllo rispetto al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati richiesti, nei tempi previsti (Max 10 punti)</p>	
		Totale	80
Offerta Economica	3) Prezzo	Prezzo complessivo offerto	20
		Totale	20
	1+2+3	Totale	100

Per la descrizione dei criteri e sub-criteri di gara, si fa rinvio all'Allegato 3 "Manuale di valutazione".

4. Conclusa l'assegnazione del punteggio (massimo 80 punti), la Commissione giudicatrice redigerà apposito verbale che, unitamente a tutta la documentazione presentata dai partecipanti, verrà rimesso al Dirigente che presiede la gara.

5. L'apertura in sede pubblica dell'offerta economica, l'assegnazione del relativo punteggio (massimo 20 punti) e l'aggiudicazione provvisoria, verrà disposta dal Dirigente che presiede la gara. A seguito della verifica dei requisiti del soggetto individuato come migliore proponente, provvederà all'aggiudicazione definitiva del servizio, senza alcuna possibilità di sindacato sulle decisioni della Commissione giudicatrice.

Il punteggio relativo all'offerta economica verrà attribuito, in seduta pubblica, sulla base della seguente formula:

$$\text{punteggio offerta economica} = [\text{offerta minima/offerta n}] \times 20$$

dove

Offerta min. = è l'offerta economica più bassa (con il maggior ribasso) tra quelle presentate

Offerta n = è l'offerta economica dell'offerente in esame.

6. Il punteggio massimo previsto è di 100 punti. Risulterà aggiudicatario del servizio il soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali riguardanti ciascun elemento di giudizio. In caso di parità di punteggio, si procederà all'aggiudicazione alla Ditta che ha ottenuto il maggior punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica. Verrà quindi redatta una graduatoria con la conseguente aggiudicazione provvisoria, fatto salva l'eventuale anomalia della miglior offerta.

L'aggiudicazione è subordinata all'adozione di apposita determinazione dirigenziale.

7. Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto, ovvero nel caso in cui le attività non vengano iniziate entro il termine previsto od ancora in caso di interruzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico al

soggetto posto successivamente in graduatoria, senza procedere all'espletamento di nuova gara.

8. La Provincia potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

9. I valori dei punteggi saranno espressi fino alla terza cifra decimale con arrotondamenti all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

ART. 12

SUBAPPALTO

1. L'offerente deve dichiarare in sede di offerta la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi. Non potranno essere oggetto di subappalto le attività di cui all'art. 8 comma 5. Le attività rimanenti dovranno comunque essere coordinate e realizzate sotto la supervisione dell'aggiudicatario. L'istituto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008). Valgono, al riguardo, le norme di cui agli artt. 15 e 16 del presente capitolato anche nei confronti del sub-appaltatore.

2. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai presenti servizi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 8 della L. 136/2010 deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante. L'appaltatore deve comunque fornire le necessarie informazioni alla stazione appaltante per esercitare i controlli di cui all'art. 3 comma 9 della citata L. 136/2010. La stazione appaltante si riserva di effettuare, anche presso i predetti soggetti, i necessari controlli per garantire l'adempimento degli obblighi di legge.

3. E' vietata ogni cessione del contratto. L'aggiudicatario non potrà cedere a terzi, neppure parzialmente, il contratto a pena di nullità. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere nell'Amministrazione il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, con risarcimento dei danni. E' fatto rinvio al D.M. 19/05/2009 (disciplinante le modalità di attuazione dell'art. 9 comma 3/bis del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. 2/2009) in tema di cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

ART. 13

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I servizi saranno contabilizzati nei limiti delle risorse a disposizione. L'affidatario dovrà presentare, bimestralmente alla Provincia di Cuneo, nella persona del Responsabile del procedimento, relazione sull'attività svolta, alla cui approvazione sarà subordinato il

pagamento dei servizi. Non saranno concesse anticipazioni di prezzo ex art. 140 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

2. I pagamenti avverranno, sulla base dello stato avanzamento delle attività e, comunque, nella misura della realizzazione dei servizi di cui all'art. 2, nel periodo di durata dell'appalto, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura e di una relazione sull'andamento delle attività svolte nel bimestre di riferimento, previa attestazione di regolarità del servizio (visto di regolare esecuzione) prestato da parte del Responsabile del procedimento (in veste anche di direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 20 comma 4 infra), rilasciata sulla base della verifica del rispetto di quanto indicato nel progetto tecnico e nel presente capitolato. E' fatto salvo il rinvio all'art. 48/bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602. La stazione appaltante procederà all'acquisizione diretta del Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) come prescritto dal D.L. n. 185/2008 (come modificato in sede di conversione dalla L. 2/2009). Per l'ulteriore disciplina del D.U.R.C. si fa rinvio all'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010. La stazione appaltante non risponderà della eventuale violazione dei termini per l'effettuazione dei pagamenti dovuta a ritardi degli enti previdenziali preposti al rilascio o dei malfunzionamenti/ritardi della modalità informatica prescritta per il rilascio del D.U.R.C..

3. Il saldo verrà erogato a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi riportati nel presente capitolato all'art. 2, secondo quanto indicato all'art. 20 comma 4. Nel caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di un D.U.R.C. nel caso di cui all'art. 5 comma 3 lett. d) del D.P.R. n. 207/2010, che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto dalla committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. La sommatoria delle ritenute effettuate potrà essere svincolata solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del committente del certificato di collaudo o verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.. Il committente si riserva l'esercizio della facoltà di cui al comma 8 dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di D.U.R.C. dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive.

4. In caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata, il pagamento della fattura verrà sospeso e di conseguenza ritardato.

5. L'Amministrazione Provinciale si riserva di ridurre l'importo del contratto ovvero di esercitare la facoltà di ridurre il progetto risultato vincitore, qualora la competente Autorità di Gestione del Programma Alcotra imponga modifiche all'impianto del P.I.T., imponga una conclusione anticipata delle azioni e/o modifichi la copertura finanziaria delle risorse riconosciute alla Provincia. Nel qual caso è fatto salvo il rinvio all'art. 120 del R.D. 827/1924 (e s.m.i.) ed all'art. 11 del R.D. 2440/1923 (e s.m.i.).

6. Ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. Le successive e conseguenti fasi di spesa – liquidazione e pagamento - verranno poste in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.

7. L'Appaltatore assume gli obblighi di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n.136. Il fatto che le transazioni, previste dall'art.3 comma 8 della Legge 136/2010, vengano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 14

PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE, MATERIALI, STRUMENTI, PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Tutti gli elaborati prodotti durante l'esecuzione del servizio saranno di proprietà esclusiva della Provincia di Cuneo.
2. Il soggetto aggiudicatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
3. Alla conclusione delle attività, copia di tali prodotti (su supporto informatico e cartaceo) dovrà essere consegnata alla Provincia. Sui prodotti verrà resa esplicita la collaborazione del soggetto affidatario alla costruzione degli stessi.
4. Tutti gli outputs ed elaborati prodotti dovranno rispettare quanto indicato dai manuali di spesa Alcotra sull'esibizione del logo, prova della fonte di finanziamento.

ART. 15

RISERVATEZZA

1. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.
2. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003 (e s.m.i.). Si impegna, quindi, a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi (anche per comunicazione da parte dei soggetti attuatori dei servizi erogati dagli Sportelli creazione d'impresa), in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
3. La disciplina dei rapporti, tra committente e prestatore del servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 verranno disciplinati con atti successivi alla stipula del contratto.
4. L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale (designati quali incaricati del trattamento) affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
5. L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.
6. Successivamente alla scadenza dell'affidamento, le informazioni ed i dati personali, dei quali l'aggiudicatario sia venuto in possesso (in conformità delle regole di cui al D.Lgs. n. 196/2003) per qualsiasi ragione connessa all'affidamento, dovranno essere restituiti e/o trasferiti alla Provincia, con conseguente cancellazione dai propri archivi, salvo il caso di conservazione, nei casi imposti dalla legge, senza facoltà di utilizzazione (con l'eccezione della sola conservazione), cessione, comunicazione (sistemica o meno) o di diffusione.

ART. 16

TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi di lavoro nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa (previo nulla osta del responsabile della sicurezza del committente) tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Sul punto, si precisa che valgono le regole del documento unico di valutazione rischi del committente, per il periodo di presenza negli stabili dello stesso, e che, pertanto, i prestatori d'opera dell'aggiudicatario dovranno impegnarsi a rispettare le regole di sicurezza del committente medesimo nonché tutte le norme sulla sicurezza ricadenti nella propria responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso visione delle procedure di sicurezza (piano di emergenza, nominativi addetti al pronto soccorso ed antincendio, l'assenza di particolari rischi per la salute e sicurezza, ecc) per i siti in cui viene operata l'attività.
3. L'aggiudicatario deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute nel D.P.R. n. 547/1955, D.P.R. n. 164/1956, D.P.R. 277/1991 in esecuzione della L. 212/1990 art. 7, L. 292/1963, D.P.R. n. 1301/1965, D.Lgs. n. 81/2008, altre norme specifiche e relativi aggiornamenti.
4. Inoltre, l'aggiudicatario-appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.
5. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale (come precisato all'art. 2), il committente non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ART. 17

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 C.C. i seguenti casi:
 - a) nel caso di applicazioni di penali che superino, cumulativamente, il 10% dell'importo contrattuale;
 - b) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - c) nel caso di subappalto o cessione (in tutto o in parte) del contratto non autorizzata;
 - d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;

- e) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- f) nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) interruzione o sospensione (protratta per oltre una settimana lavorativa) non motivata del servizio, salvo causa di forza maggiore tempestivamente notificata alla Provincia;
- h) mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati nell'offerta, che manifestino una grave e persistente inadempienza nella gestione dei servizi;
- i) grave e ripetuto mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Provincia o mancata risposta scritta a gravi rilievi mossi dalla Provincia in sede di controllo che facciano venire meno l'affidamento nella regolare esecuzione del contratto;
- j) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme;
- k) violazione del dovere di riservatezza di cui all'art. 15.

2. I casi elencati saranno contestati all'aggiudicatario per iscritto dal Dirigente del Settore Lavoro e Cultura (previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo). La Provincia, così, a suo insindacabile e motivato giudizio, dichiarerà risolto il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Provincia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'aggiudicatario di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni ed in particolare si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

4. In caso di inadempienza di minore gravità, la Provincia, si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità sopraindicate quando, dopo aver intimato all'aggiudicatario, mediante raccomandata A.R., una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questo ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli. In caso di inadempienze di minore gravità, la Provincia procederà all'immediata contestazione formale dei singoli fatti rilevati, invitando l'aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni. Nel caso in cui, oltre il suddetto termine, non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, la Provincia applicherà le penali di cui all'art. 18, per ogni singola fattispecie contestata ad insindacabile giudizio del responsabile del centro di costo (in veste di direttore dell'esecuzione).

5. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere (unilateralmente) di diritto il contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto aggiudicatario

secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

6. E' fatto rinvio agli ai commi 5 e 7 dell'art. 13, nonché all'art. 4 comma 8.

7. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione provinciale ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

ART. 18

PENALI

1. La Provincia a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare una penale, per ogni singola fattispecie contestata, in ogni caso di verificata violazione delle norme contrattuali, secondo il principio della progressione. E' considerata violazione delle norme contrattuali qualsiasi inosservanza di quanto prescritto dal presente capitolato, nonché qualsiasi non conformità rispetto al progetto di espletamento del servizio e al personale da impiegare, così come risultante dai documenti presentati in sede di offerta. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza nelle modalità di erogazione del servizio, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

2. Azioni sanzionabili

- a) inadempienze comportamentali: condotta scorretta nei confronti dell'utenza, non rispetto delle attrezzature e della riservatezza dei dati raccolti nell'espletamento del servizio e presenti nelle strutture ospitanti, nonché del segreto d'ufficio;
- b) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti dal presente capitolato e dal progetto tecnico presentato in sede di offerta, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Provincia; in particolare, ritardo superiore ai 15 giorni nell'invio di risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Provincia in sede di controllo; ritardo superiore ai 15 giorni nell'adeguamento alle prescrizioni comunicate dalla Provincia in sede di verifica delle prestazioni svolte;
- c) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente difforme di servizi inseriti nell'offerta tecnica, mancata partecipazione alle attività di coordinamento e monitoraggio della Provincia, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Provincia in sede di controllo;
- d) inadempienze di carattere quantitativo/qualitativo (ai sensi degli artt. 3 e 4): mancato rispetto degli obiettivi quantitativi e qualitativi previsti per le singole azioni secondo le regole del presente capitolato, mancata attivazione o mancato rispetto quantitativo e/o qualitativo delle migliorie e/o dei servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.

3. Ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile, la Provincia di Cuneo, a mezzo di lettera raccomandata A/R, intimerà all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

4. L'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra 0,50 e 10% del corrispettivo, secondo la gravità dell'inadempienza e l'eventuale recidività in comportamenti non conformi, fino alla risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento.

5. Le penali verranno trattenute direttamente dall'importo spettante sul primo pagamento utile dopo la contestazione, salvo risarcimento del maggior danno.

ART. 19

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività ed assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

2. Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione provinciale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

ART. 20

ESECUZIONE DEL CONTRATTO, CERTIFICATO DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI, MODIFICHE SUCCESSIVE

1. Fatto salvo il caso di cui all'art. 4 comma 2, dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza l'avvio dell'esecuzione della prestazione. Anche nel caso di esecuzione anticipata, si procederà con apposito verbale di avvio dell'esecuzione, in duplice copia firmata dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'affidatario. E' fatto rinvio agli artt. 303 e 304 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Per i casi e le modalità di sospensione dell'esecuzione del contratto, si fa rinvio all'art. 308 del D.P.R. n. 207/2010.

3. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

4. Il contratto è soggetto a verifica di conformità entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione o dalla comunicazione bimestrale di cui all'art. 4 commi 4 e 5 al fine di accertarne la regolare esecuzione ovvero l'esecuzione a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nonché per accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. Nel caso di verifica ad ultimazione della prestazione comunicata, verrà emesso il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità di cui agli artt. 309 e 304 del D.P.R. n. 207/2010, nonché una successiva attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procederà al pagamento del saldo e allo svincolo della cauzione.

ART. 21

SPESE CONTRATTUALI, FORO COMPETENTE E RICHIAMI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto saranno a carico del soggetto aggiudicatario, mentre l'I.V.A. sarà a carico dell'Ente appaltante. E' fatto rinvio all'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Cuneo. L'appaltatore, per gli effetti dell'appalto, elegge domicilio legale in Cuneo, C.so Nizza n. 21.
3. Per tutte le condizioni non previste nel presente capitolato si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 e successive integrazioni e modifiche ed ai Regolamenti provinciali.